



VERBALE DI ACCORDO

ai fini della domanda di concessione del trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per “Emergenza COVID-19”, ai sensi dell’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dell’art. 2 Decreto Interministeriale 24 marzo 2020 e dell’art. 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9

Il 15. Aprile 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

BROOKS BROTHERS EUROPE SRL, con sede legale in Via Forcella 3, 20144 Milano, CF e PI, 03860610967, N. Matr. INPS 4964215276, PEC rba.eu.brooksbrothers@legalmail.it rappresentata da Luca Gastaldi

Confcommercio MI-LO-MB Alessandra Setti

e

Filcams CGIL - Nazionale rappresentata da Jeff Nonato

Fisascat CISL - Nazionale rappresentata da Maria Elena Vanelli

Uiltucs UIL Nazionale rappresentata da Emilio Fargnoli

Premesso che

- a) Brooks Brothers Europe S.r.l. opera nel settore commercio, occupa più di 50 dipendenti ed è azienda “multilocalizzata” avendo, oltre alle tre sedi operative centrali site in Lombardia, unità produttive ubicate in almeno 5 regioni o province autonome sul territorio nazionale;
- b) le regioni in cui sono ubicate le unità produttive della Società (e in particolare le regioni di: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) hanno sottoscritto gli accordi quadro di cui all’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 con le Parti Sociali per l’utilizzo della Cassa integrazione in deroga (CIGD);
- c) per effetto delle ordinanze e dei decreti di tempo in tempo emanati dalle Autorità, contenenti misure straordinarie per il contenimento della pandemia COVID-19, e della negativa situazione venutasi a determinare, la Società ha subito un oggettivo rilevante calo dell’attività tale da pregiudicarne temporaneamente la regolare prosecuzione;
- d) come disposto dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 la Società ha inoltre dovuto sospendere l’attività di vendita al dettaglio e ai sensi del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ha dovuto altresì chiudere temporaneamente anche le sedi operative centrali, operando ove possibile in modalità *smart working*;
- e) i dipendenti per i quali è richiesto il trattamento di integrazione salariale hanno usufruito sino al 31 marzo 2020 di ferie e permessi retribuiti.

Le Parti hanno esaminato la conseguente situazione aziendale che comporta:

- la chiusura al pubblico dei punti di vendita con conseguente totale sospensione dell’attività lavorativa del personale addetto nonché la probabile forte contrazione,

- anche a seguito della revoca dei provvedimenti restrittivi delle autorità, dell'attività lavorativa dei punti vendita;
- la probabile forte contrazione dell'attività lavorativa delle sedi operative centrali a seguito della chiusura delle unità di vendita.

Il conseguente pregiudizio venutosi a determinare rende indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, per n. di **206** lavoratori su un organico complessivo di 216 (dirigenti, quadri, impiegati) per un periodo dal 1 aprile 2020 ed entro il mese di agosto 2020, nelle unità produttive come da testo di avvio di procedura consultazione sindacale del 28 marzo 2020, qui allegato.

Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse sono parte integrante del presente accordo;
2. la predetta situazione di pregiudizio e la conseguente riduzione temporanea dell'attività rende necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto Interministeriale del 24 marzo 2020 – nonché, con riferimento alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 - in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD):
 - dal 1 aprile 2020 ed entro il mese di agosto 2020 per la durata di 13 settimane (4 settimane (ove fruibili) ai sensi del predetto decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 aggiuntive alle 9 settimane ai sensi del predetto DL 17 marzo 2020, n. 18) anche non continuative per n. 81 lavoratori occupati presso le sedi operative centrali site in Lombardia e n. 54 lavoratori occupati presso i punti vendita siti nelle Regioni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
 - dal 1 aprile 2020 ed entro il mese di agosto 2020 per la durata di 9 settimane anche non continuative per n. 71 lavoratori, occupati presso i punti vendita siti nelle altre Regioni.
4. si prevede la riduzione / sospensione dell'orario di lavoro come di seguito indicato per tutti i n. 125 lavoratori operanti presso i punti vendita di cui alla tabella allegata, suddivisi per ciascun punto vendita:
 - sospensione a zero ore fino al 13 aprile 2020 come da DPCM del 22 marzo 2020 e DPCM 1 aprile 2020 o fino ad altra data imposta da ulteriore futuro Decreto o Ordinanza;
 - sospensione dell'attività lavorativa a rotazione e/o riduzione dell'orario di lavoro alla riapertura dei punti vendita in base alle esigenze tecnico organizzative della Società; potrà essere applicato in base alle esigenze tecnico organizzative della Società un principio di rotazione del personale tenuto altresì conto delle competenze in possesso dei lavoratori nonché della loro fungibilità.
 - per tutti i n. 81 lavoratori operanti presso le tre predette sedi operative centrali, come da tabella allegata, le parti concordano il ricorso alla riduzione dell'orario di lavoro sino al 50%. Potrà essere applicato in base alle esigenze tecnico organizzative della Società un principio di rotazione del personale tenuto altresì conto delle competenze in possesso dei lavoratori nonché della loro fungibilità.
5. gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17



AS

marzo 2020, n. 18;

6. le Parti concordano che ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo completo smaltimento delle ferie, congedi e permessi retribuiti maturati e non fruiti alla data del 31 dicembre 2019.
7. In considerazione del fatto che gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la Società, quale condizione di miglior favore, anticiperà a tutti i dipendenti per i quali è richiesto il trattamento di integrazione salariale come sopra indicati i ratei di 14ma maturati alla data del 30 aprile 2020 in un'unica soluzione unitamente alle spettanze del mese di aprile 2020.

La Società si impegna inoltre ad anticipare, in presenza di risorse disponibili, i ratei di 13ma maturati alla data del 30 aprile 2020 in un'unica soluzione unitamente alle spettanze del mese di maggio 2020, ovvero se non vi fossero risorse disponibili entro tale termine, unitamente alle spettanze del mese di giugno 2020, sempre in presenza di risorse disponibili.

Laddove non fosse possibile l'apposizione della firma, per mancanza di strumenti tecnologici, la Parte impossibilitata invierà apposita Pec con allegato il presente accordo che con tale invio si intenderà ad ogni effetto accettato e sottoscritto.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e art. 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 per la concessione della domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19"

Letto confermato sotto scritto in via telematica, li 15/04/2020

Per il datore di lavoro _____



Per Confcommercio MI-LO-MB _____



Per le OO.SS.

Filcams CGIL - Nazionale rappresentata da Jeff Nonato



Fisascat CISL - Nazionale rappresentata da Maria Elena Vanelli



Uiltucs UIL Nazionale rappresentata da Emilio Fargnoli

